CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MOLISE

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2019

PROCURATORE REGIONALE

Stefano Grossi



CAMPOBASSO, 8 MARZO 2019

CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE PER IL MOLISE

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2019

Relazione del Procuratore Regionale Stefano GROSSI



CAMPOBASSO, 8 MARZO 2019

Memoria disponibile sul sito web della Corte dei conti all'indirizzo **www.corteconti.it**

“La nostra Costituzione è in parte una realtà,

ma soltanto in parte è una realtà.

In parte è ancora un programma,

un ideale,

una speranza,

un impegno,

un lavoro da compiere.”

Piero Calamandrei

INDICE

1.	Premessa	pag. 1
2.	Riflessioni sull'applicazione del nuovo codice di giustizia contabile	pag. 3
3.	Le novità giurisprudenziali in tema di giurisdizione contabile	pag. 8
4.	L'attività della Procura	pag. 17
4.1.	Breve riepilogo statistico	pag. 17
4.2.	Principali tipologie di danno dedotte in giudizio	pag. 19
4.2.1.	Danni derivanti dall'elargizione di emolumenti accessori (retribuzione di risultato, lavoro straordinario, posizione organizzativa) al personale della P.A.	pag. 19
4.2.2.	Danni derivanti da illecito utilizzo di contributi e finanziamenti pubblici	pag. 21
4.2.3.	Danni derivanti in materia di contributi erogati ai gruppi consiliari regionali	pag. 24
4.2.4.	Danni derivanti in materia di urbanizzazione	pag. 26
4.2.5.	Danni conseguenti a comportamenti omissivi o negligenti dei pubblici dipendenti	pag. 28
4.2.6.	Danni derivanti da attivita' contrattuale	pag. 29
4.2.7.	Fattispecie di danno non sussumibili nelle precedenti classificazioni	pag. 32
4.3.	Giudizi di conto e per resa del conto	pag. 33

1. PREMESSA

Sig. Presidente,

Dando inizio, insieme a tutti i magistrati e al personale della Corte dei Conti della Regione Molise, alla cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario 2019, desidero, anzitutto, rivolgere il mio ringraziamento ed il mio rispettoso saluto a tutto il qualificato auditorio che oggi è qui presente; ringrazio in particolare, S.E. l'Arcivescovo, i rappresentanti delle magistrature, le Autorità militari nonché le autorità civili e, segnatamente, il Presidente della Giunta Regionale, gli Onorevoli e Senatori presenti, i Prefetti, il Sindaco di Campobasso e il Presidente della Provincia, i rappresentanti del mondo accademico, gli avvocati del libero Foro, dell'Avvocatura dello Stato, degli enti pubblici e i rappresentanti delle categorie professionali e delle associazioni.

Un saluto speciale rivolgo al rappresentante del Consiglio di Presidenza e dell'Associazione Nazionale Magistrati Contabili.

Desidero ancora una volta manifestare viva soddisfazione per avere l'opportunità di svolgere le mie funzioni di Procuratore Regionale in questa splendida regione in cui la storia, la cultura e le tradizioni si fondono con le bellezze naturalistiche e dove la popolazione è vivace, laboriosa e ricca di valori.

Per tradizione questa cerimonia ha lo scopo di riferire sull'attività espletata nell'anno appena trascorso e, nel contempo, di offrire l'occasione per una riflessione sulle questioni che interessano la giurisdizione di questa Corte; ma, per non sottrarre troppo tempo agli impegni degli illustri ospiti, mi sono prefissato un tempo limite enunciando solo le principali tematiche che la Procura ha dovuto affrontare nell'anno appena trascorso.

L'inaugurazione dell'anno giudiziario costituisce un momento di verifica dello stato della giustizia contabile e devo dire che la stesura dell'intervento per la cerimonia di apertura dell'anno giudiziario è un'occasione obbligata e preziosa che induce ad astrarsi dal quotidiano rincorrere il tempo, dai termini che scadono, dalle cento cose che brulicano sulla scrivania, ricordando l'anno trascorso e, nello stesso tempo, contemporaneamente a guardare anche un po' più indietro nel tempo dove il ricordo delle singole cose sfuma e lascia emergere quelle sensazioni o impressioni che consentono di considerare unitariamente

fenomeni, formulare complessive valutazioni e, quindi, cogliere orientamenti e prospettive per il futuro.

La mia impressione d'insieme, per quanto possa valere, è che la Corte dei Conti, prima dell'introduzione del nuovo Codice di Giustizia Contabile, approvato con il D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, abbia per lungo tempo navigato a vista, sospinta da molteplici venti ma che ora invece le correnti siano cambiate. Il vento si è rinforzato e spira da una direzione più costante, le correnti opposte o di traverso continuano a fluire, a produrre sfide ma si è visto che possono essere vinte.

La linea operativa adottata nell'anno appena trascorso e che utilizzerò anche nei prossimi che mi vedranno assumere questa delicata funzione si ispira all'equilibrio, alla riservatezza, alla trasparenza e al rispetto dei valori etici, in uno con l'osservanza delle leggi.

2. RIFLESSIONI SULL'APPLICAZIONE DEL NUOVO CODICE DI GIUSTIZIA CONTABILE.

L'orizzonte della Corte dei Conti si è fatto ampio. Ora non bisogna perdere il favore del vento, la cui intensità è progressivamente cresciuta.

Mi piacerebbe, in questo breve tempo concesso, evidenziare le correnti favorevoli che stanno gonfiando le vele della Corte dei Conti.

L'anno 2018 è stato il secondo anno interamente trascorso sotto la vigenza del Codice di giustizia contabile emanato con il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, entrato in vigore il 7 ottobre 2016.

Era infatti questa una "novità" attesa da molti decenni, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 111 della Costituzione, che aveva accresciuto necessariamente l'esigenza di allineare i principi e le regole del c.d. processo contabile ai principi costituzionali del giusto processo.

Il codice rappresenta il consolidamento della giurisdizione della Corte dei conti e ciò, di per sé, costituisce elemento positivo, ove si attribuisca alla speciale giurisdizione contabile un ruolo tutt'altro che secondario nella tutela del pubblico erario, nell'osservanza del principio di legalità e, soprattutto, con riguardo ai giudizi di responsabilità, nella complessiva azione di contrasto alla cattiva amministrazione.

L'inaugurazione dell'anno giudiziario 2019 costituisce pertanto una sede consona ed importante per riflettere sulla breve esperienza maturata in questo periodo di applicazione del Codice da parte della nostra Procura contabile e dell'impatto che ne è derivato sul relativo modo di operare di tutti gli uffici giurisdizionali.

In primo luogo, il Codice di giustizia contabile, avendo introdotto sicuramente una proceduralizzazione dell'"Attività istruttoria del pubblico ministero presso la Corte dei conti" (articoli 55-70), ha gravato la Procura contabile di nuovi adempimenti procedimentali e provvedimentali e di scadenze temporali in passato sconosciuti.

Prima di analizzare questo aspetto merita di essere segnalato l'art. 51 del nuovo Codice di

Giustizia Contabile che è dedicato alla "notizia di danno". È stato ribadito – in conformità con quanto già previsto all'art. 17, c. 30-*ter*, del d.l. n. 78/2009 – che il pubblico ministero deve iniziare la sua attività istruttoria sulla base di "specifica e concreta" notizia di danno. A questo riguardo è stato chiarito che la notizia deve considerarsi specifica e concreta quando consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici e indifferenziati (**cfr. Corte dei Conti, sez. Riunite 3 agosto 2011, n. 12/QM e n. 13/QM**). Qualunque atto istruttorio posto in essere in violazione della detta disposizione è nullo e la nullità può essere fatta valere anche in pendenza del giudizio. Va detto che l'orientamento prevalente, già dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 78/2009, era volto ad escludere la possibilità in capo al pubblico ministero contabile di avviare un'indagine d'ufficio in quanto occorreva che pervenisse all'ufficio notizia di danno specifica e concreta e solo successivamente il pubblico ministero era autorizzato ad aprire il fascicolo istruttorio e avviare gli accertamenti. L'azione erariale della Procura contabile non è espressiva assolutamente di un potere di controllo generalizzato e permanente sull'attività della Pubblica Amministrazione ma trae impulso dalla conoscenza di fatti concreti e notizie dettagliate che facciano presumere la commissione di illeciti produttivi di danno alle casse pubbliche. La chiara enunciazione dell'art.51 del nuovo Codice di Giustizia Contabile suggerisce, pertanto, che i cittadini devono presentare sempre alla Procura Contabile segnalazioni che possiedano le sopra estese caratteristiche, pena l'impossibilità dell'organo requirente di poter iniziare e procedere agli accertamenti richiesti. Vale la pena, infatti, soffermarsi sul fatto che molto spesso le segnalazioni che pervengono non possiedono le caratteristiche della specificità e della concretezza, dovendo pertanto procedersi alla loro archiviazione.

Mi sento, quindi, di suggerire alla collettività molisana tutta di affidarsi con fiducia agli organi preposti alle indagini e soprattutto di non dolersi per partito preso (senza leggersi le carte, come si dice) dei tempi e delle conclusioni delle stesse. Le indagini non devono partire da segnalazioni generiche e sono molto spesso lunghe, complesse e riguardanti numerosi fatti e soggetti coinvolti. Sicuramente è ammissibile il diritto di critica ma questo dovrebbe evitare di proclamare l'ingiustizia della giustizia solo perché la magistratura ha deciso in un modo diverso da come ci si aspettava, con conclusioni spesso dettate dalle deficienze delle segnalazioni proposte.

Con tale atto ha inizio la fase procedimentale prodromica al giudizio di responsabilità, disciplinata dal Titolo I della parte II del codice di giustizia contabile che la definisce fase preprocessuale. Va rimarcato che la più recente legislazione ha ribadito la centralità della

denuncia (e in alcuni casi del suo obbligo) alla Procura contabile.

In tema di obbligo di denuncia, appunto, l'art. 52 non introduce novità di rilievo. In questa sede merita di essere segnalata la prescrizione contenuta nel c. 6, che obbliga espressamente le amministrazioni denuncianti a "porre in essere tutte le iniziative necessarie ad evitare l'aggravamento del danno, intervenendo ove possibile in via di autotutela o comunque adottando gli atti amministrativi necessari a evitare la continuazione dell'illecito e a determinarne la cessazione".

La norma mira, senza ombra di dubbio, a responsabilizzare le pubbliche amministrazioni e per esse i loro vertici: non basta denunciare un fatto dannoso. A prescindere dai profili di responsabilità e dall'azione risarcitoria di competenza del procuratore regionale, bisogna anche adoperarsi, con gli strumenti di autotutela, per evitare la continuazione dell'illecito e la cessazione del fatto dannoso. Come osservato dalla Sezioni Riunite della Corte dei Conti la norma fornisce una garanzia avverso un possibile uso improprio della denuncia, "quale mero strumento per evidenziare al pubblico ministero una non condivisione delle responsabilità che, senza l'esercizio delle competenze di legge e, cioè, senza che il soggetto denunziante provveda ad operare fattivamente per il recupero del danno o per evitare il suo aggravarsi, sia solo formale e non sostanziale". Va rimarcato che l'obbligo di denuncia non si esaurisce con la segnalazione dell'evento ma comporta il dovere di riferire costantemente alla Procura regionale competente , anche in assenza di specifiche sollecitazioni, in merito ai successivi sviluppi della questione, trasmettendo, con chiaro e specifico alla denunzia iniziale sia i risultati di eventuali indagini disposte compreso l'instaurarsi di un eventuale procedimento disciplinare sia i dati concernenti l'instaurazione di procedimenti penali, civili, amministrativi e controversie arbitrali.

La proceduralizzazione dell'attività istruttoria del Pubblico Ministero ha chiaramente delineato meglio gli ambiti di azione dell'attività requirente ma ha anche introdotto ulteriori motivi di impugnazione che, per quanto originati da vizi procedimentali e formali, sono suscettibili di riverberarsi nella sede processuale. Tutto questo, oltre che esporre l'attività inquirente e requirente a maggiori rischi legali, ha anche dirottato l'attenzione del processo dalla verifica sostanziale della sussistenza di un danno erariale e delle relative responsabilità a possibili incrementate occasioni di censura, di tipo meramente formale e procedurale, sull'operato degli Organi inquirenti e requirenti.

È interessante osservare che il c. 1 dell'art. 55 prescrive che il pubblico ministero non deve limitarsi ad acquisire gli elementi necessari all'esercizio dell'azione risarcitoria erariale, ma

deve anche svolgere accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona individuata quale presunto responsabile.

Quest'ultima disposizione è, nell'istruttoria di responsabilità erariale, inedita; essa infatti sottolinea la prevalenza del carattere oggettivo della funzione del pubblico ministero, che agisce nell'interesse dell'osservanza della legge e per la tutela dell'ordinamento, piuttosto che quello soggettivo, di "procuratore" che agisce nell'interesse del pubblico erario.

Tralasciando la descrizione di tutti gli altri articoli dedicati all'attività istruttoria del pubblico ministero contabile, dal momento che questa relazione non può dare conto in questa sede di tutte le caratteristiche dell'attività inquirente per ovvie ragioni di tempo, vanno anche segnalate le obiettive complessità attuative che si registrano nel dare seguito ad alcune nuove incombenze; ad esempio l'estensione del "dovere di motivazione" da "ogni provvedimento decisorio del giudice", altresì a "ogni provvedimento del pubblico ministero" (articolo 5), per di più assistito da una sanzione di nullità ricondotta dall'articolo 65 non solo alla "omessa "ma anche alla "apparente motivazione dei provvedimenti istruttori del pubblico ministero", che debbono consistere in "decreti motivati" (articolo 58, comma 2).

Si prevede infatti che l'inosservanza delle norme sopra riportate comporti, sotto il rischio di nullità dell'atto e dunque anche degli atti susseguenti, la obiettiva difficoltà di conciliare l'assolvimento del dovere di motivazione con la salvaguardia della riservatezza della fase istruttoria (art. 57).

Paiono invece fugate, dall'art. 51, le limitazioni che in precedenza riguardavano "i presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine" in presenza di fatti penalmente rilevanti, posto che il Legislatore fa oramai riferimento a qualsivoglia "sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nonché degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse", così ampliando la esperibilità della azione di responsabilità amministrativa per danno all'immagine anche oltre alle condanne per delitti contro la pubblica amministrazione commessi dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio (delimitazione in precedenza introdotta dall'articolo 17, comma 30 ter , del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c, n. 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141), a fronte di condanna definitiva per "delitti commessi a danno di pubbliche amministrazioni" da parte di "dipendenti delle pubbliche amministrazioni nonché degli organismi e degli enti da esse controllati".

Significative innovazioni sono invece contenute nel titolo V, dedicato ai "riti speciali".

Il "rito abbreviato", con la dichiarata finalità deflattiva del contenzioso, è previsto dall'art. 130: il convenuto in primo grado, acquisito il previo concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato per la definizione alternativa al giudizio, mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione.

Anche in grado di appello, il soggetto condannato, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può chiedere che il procedimento d'appello venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 70 per cento del danno contestato in citazione.

In ogni caso, il rito abbreviato è inammissibile nei casi di doloso arricchimento del danneggiante.

In realtà il "rito abbreviato", definito mediante il pagamento di una somma di denaro inferiore al *petitum* della pretesa risarcitoria, non sembra tanto motivato da esigenze deflattive quanto dall'esigenza di ottenere quei risarcimenti, sia pure in quota parte del danno, che in via ordinaria, a seguito della condanna, le amministrazioni stentano a riscuotere.

Per quanto riguarda l'esecuzione delle sentenze di condanna permangono, ed anzi sono grandemente rafforzati, in capo al Pubblico Ministero, nei confronti di tutte le Amministrazioni pubbliche, i poteri di monitoraggio e vigilanza sulle singole procedure di recupero, in ordine alle quali incombe un obbligo di tempestivo avvio e di contestuale comunicazione al Procuratore regionale del responsabile del procedimento preposto al recupero.

3. LE NOVITA' GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI GIURISDIZIONE CONTABILE.

Riguardo le novità giurisprudenziali in tema di giurisdizione contabile appare opportuno dare conto di alcuni significativi arresti della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, della Sezione Civile e del Consiglio di Stato in materia di giurisdizione di responsabilità della Corte dei Conti emessi nell'anno 2018.

Tra le pronunce più significative, si segnalano:

- la sentenza della Corte costituzionale 20 Luglio 2018 n. 169 che ha affermato la sussistenza del conflitto di attribuzioni della Corte dei conti con la Presidenza della Repubblica, annullando la sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, 25 settembre 2012, n. 894, la sentenza della Corte dei conti, sezione II giurisdizionale centrale d'appello, 19 dicembre 2016, n. 1354 e la nota della Procura regionale per il Lazio della Corte dei conti del 22 marzo 2017, prot. n. 0005627-22/03/2017-PR_LAZ-T61-P.

La Corte Costituzionale ha sancito che: "l'esclusione dei dipendenti della Presidenza della Repubblica dal giudizio di responsabilità da parte della Corte dei conti non comporta che questi siano esonerati da ogni responsabilità, eventualmente anche di carattere penale, né ostacola il recupero delle somme da loro indebitamente sottratte, attraverso procedure autonomamente individuate dalla stessa Presidenza della Repubblica, sia caso per caso, sia in via generale, attraverso una apposita previsione del Regolamento di amministrazione e contabilità.

Ne consegue che, esclusa la giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti dei dipendenti della Presidenza della Repubblica, non manca in generale, né è effettivamente mancato nel caso di specie, un rimedio adeguato a tutelare l'interesse del ricorrente alla reintegrazione della propria dotazione.

- La sentenza Cass. Civ., SS.UU., 19 gennaio 2018, n. 1410, dove si afferma che "secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di queste Sezioni Unite ai fini della sussistenza della giurisdizione contabile, tra la P.A. che eroga un contributo e il privato che lo riceve, si instaura un rapporto di servizio, sicché il percettore del contributo o del

finanziamento (anche di provenienza comunitaria) risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei Conti qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustri lo scopo perseguito dall'ente pubblico (v., ex multis, Cass., sez. un., 27/01/2016, n. 1515; Cass., sez. un., ord. 10/09/2013, n. 20701; Cass., sez. un., ord. 9/05/2011, n. 10062; Cass., sez. un., ord. 3/03/2010, n. 5019; Cass., sez. un., ord. 23/09/2009, n. 20434; v. anche Cass., sez. un., 31/07/2017, n. 18991; Cass., sez. un., 25/01/2013, n. 1774). La Corte di Cassazione prosegue ritenendo che, in tema di responsabilità erariale, la giurisdizione civile e quella penale da un lato e la giurisdizione contabile dall'altro sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale e l'eventuale interferenza, che può determinarsi tra i relativi giudizi, pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità da far valere davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo ad una questione di giurisdizione (Cass. sez. un., 28/11/2013, n. 26582) e che in tema di sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti in sede giurisdizionale, la deduzione con la quale la sentenza emessa dal giudice contabile viene censurata, sotto il profilo della mancata assicurazione del giusto processo, per inosservanza del contraddittorio e del dovere di motivazione, non investe i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali di quel giudice e, di conseguenza, non può essere fatta valere con il ricorso per cassazione ex art. 362 cod. proc. civ. (Cass. sez. un., ord. 8/03/2005, n. 4953). Ne consegue che, anche a seguito dell'inserimento della garanzia del giusto processo nella nuova formulazione dell'art. 111 Cost., l'accertamento in ordine ad errores in procedendo o ad errores in iudicando rientra nell'ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione, trattandosi di violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio e non inerenti all'essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di essa, ma solo al modo in cui è stata esercitata (Cass. sez. un., 18/05/2017, n. 12497; v. anche Cass. sez. un., 9/06/2011 n. 12539).

Anche pregevole risulta essere l'ordinanza interlocutoria Cass. Civ., SS.UU., 7 febbraio 2018, n. 2989, la quale investita del ricorso per difetto di giurisdizione nell'ambito di un giudizio per resa del conto nei confronti di una società concessionaria dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito e, come tale, tenuta ad assicurare che la rete telematica affidatale contabilizzi le somme giocate, le vincite e il prelievo erariale unico, nonché la trasmissione periodica delle informazioni al sistema centrale, ha ritenuto necessario un approfondimento, da affidare all'ufficio del Massimario e del Ruolo, relativo: "1. All'esatta

ricostruzione del quadro normativo relativo alla nozione ed alla qualificazione giuridica dell'agente contabile (art. 178 r.d. n. 827 del 1923), nonché del suo assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti (art. 74 r.d. n. 2440 del 1923); 2. All'enucleazione della normativa specifica e del regime fiscale relativo alle società concessionarie del servizio pubblico di attivazione e conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito; 3. All'assoggettabilità delle stesse al regime giuridico degli "agenti contabili" tenuto conto dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte, in particolare in sede di regolamento di giurisdizione e della compatibilità di tale qualificazione con il diritto dell'Unione Europea così come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in relazione alla libertà di stabilimento ed alla libertà di prestazione dei servizi".

Occorre ricordare anche l'innovativa decisione Cass. Civ., Sez. III., 23 marzo 2018, n. 7260 (ord.), la quale ha affermato il principio della risarcibilità in re ipsa - senza necessità dell'assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria, potendosi giustificare una condanna al risarcimento del pregiudizio sulla base di una liquidazione equitativa - del danno al "diritto all'autodeterminazione" del paziente riguardo a un caso di omessa/ritardata diagnosi di una patologia con esito certamente infausto.

Ha osservato la S.C. che "Il senso della compromissione della situazione soggettiva di libertà appare d'immediata comprensione non appena si rifletta sulla circostanza per cui, non solo l'eventuale scelta di procedere (in tempi più celeri possibili) all'attivazione di una strategia terapeutica, o la determinazione per la possibile ricerca di alternative d'indole meramente palliativa, ma anche la stessa decisione di vivere le ultime fasi della propria vita nella cosciente e consapevole accettazione della sofferenza e del dolore fisico (senza ricorrere all'ausilio di alcun intervento medico) in attesa della fine, appartengono, ciascuna con il proprio valore e la propria dignità, al novero delle alternative esistenziali che il velo d'ignoranza illecitamente indotto dalla colpevole condotta dei medici convenuti ha per sempre impedito che si attuassero come espressioni di una scelta personale."

Occorre ricordare anche la sentenza della CORTE DI CASSAZIONE, SEZ.UNITE CIVILI – ordinanza 11 aprile 2018 n. 89831 dove si afferma che spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza

nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo. In sostanza la competenza della Corte dei Conti ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti. Non rientra nella giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica, ma in quella del Giudice ordinario, una controversia che non verta in tema di determinazione dell'ammontare del trattamento pensionistico, ma soltanto sulla sussistenza e sull'eventuale ammontare del residuo credito dell'Amministrazione nei confronti del pensionato a seguito della sentenza penale che ha già determinato, in via definitiva, l'importo complessivo dei ratei pensionistici indebitamente corrisposti.

Altra interessante sentenza è quella Cass. Civ., Sez. I, 27 aprile 2018, n. 10303, la quale si è soffermata sulla sorte di un contratto di mutuo tra privati garantito da un soggetto pubblico ovvero ha esaminato le conseguenze della violazione del diritto comunitario (nello specifico, il divieto di aiuti di Stato) sui contratti di diritto privato.

La S.C., contrariamente a quanto affermato dal giudice di merito, ha precisato che la violazione del divieto di aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese che falsino o minaccino di falsare la concorrenza, previsto dall'art. 107 TFUE, non determina la nullità dei contratti che costituiscono comunque attuazione di un aiuto non compatibile con il mercato interno, essendo il detto divieto rivolto esclusivamente ai singoli Stati membri e stabilendo, l'ordinamento comunitario, altri rimedi di cui sono destinatari sempre i soli Stati, per contrastarne la violazione.

E' possibile leggere nella decisione che mentre " … in tema di tutela della libera concorrenza sul mercato interno dell'UE, l'art. 101, comma 2, del TFUE dichiara "nulli di pieno diritto" tutti gli accordi tra imprese che possano pregiudicare impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune, con una norma che ha chiaramente efficacia c.d. "orizzontale" nei rapporti tra i soggetti dell'UE; l'art. 107 TFUE, invece, nel sancire il divieto di aiuti di Stato alle imprese operanti nel mercato interno dell'Unione europea, non prevede alcuna invalidità degli atti negoziali posti in essere dalle singole imprese, che in concreto possano costituire una forma di attuazione dell'aiuto non consentito, trattandosi di un precetto rivolto agli Stati membri dell'Unione, con effetti esclusivamente c.d. "verticali"".

Un accenno merita la sentenza Cass. Civ., SS.UU., 16 ottobre 2018, n. 25936, la quale ha affermato che la giurisdizione contabile, ritenendo inammissibile il motivo del ricorrente che denunciava "eccesso di potere giurisdizionale, lamentando che la Corte dei Conti, nel

riconoscere, ai fini della decorrenza della prescrizione, l'esistenza di un obbligo in capo al ricercatore non confermato di comunicare all'Università lo svolgimento, da parte sua, di attività libero professionale ...., avrebbe, di fatto, creato una nuova disposizione legislativa, giacché in realtà nessuna norma di legge prevedrebbe un siffatto obbligo di comunicazione.
Tuttavia, si legge nella sentenza delle Sezioni Unite, "nella specie la Corte dei Conti ha premesso che il doloso occultamento è una fattispecie rilevante non tanto soggettivamente (in relazione ad una condotta occultatrice del debitore), ma obiettivamente (in relazione all'impossibilità dell'amministrazione di conoscere il danno e quindi di azionarlo in giudizio ex art. 2935 cod. civ.). Il giudice contabile d'appello ha quindi ritenuto che l'avere il ricercatore, su cui incombeva il relativo obbligo giuridico, omesso di comunicare all'Università di ...., dalla quale dipendeva, lo svolgimento di attività potenzialmente incompatibile, integra il requisito dell'occultamente doloso".
Si segnala la sentenza della CORTE CASS., SEZ. UNITE CIVILI 9 agosto 2018 n. 20684, dove si afferma che: "Alla stregua della natura preminentemente imprenditoriale dell'attività svolta dall'Azienda Speciale di un Ente territoriale e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'Ente di riferimento, la Azienda stessa, ancorché possa ritenersi appartenente al sistema con il quale l'Amministrazione locale gestisce servizi pubblici, aventi finalità sociale e di promozione dello sviluppo delle comunità locali, non può automaticamente qualificarsi come Pubblica Amministrazione in senso stretto, con la conseguenza che, per la validità dei contratti stipulati da tale Azienda Speciale, non è imposta la forma scritta "*ad substantiam*" ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 e vige, al contrario, il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale.
Di rilievo è la sentenza della Cassazione Civile, SS.UU., 13 settembre 2018, n. 22406 dove si afferma che "È possibile nelle società in house il concorso in tema di responsabilità fra la giurisdizione ordinaria e quella contabile, in quanto laddove sia prospettato anche un danno erariale, al di là di una semplice interferenza fra i due giudizi, deve ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio non sussistendo la violazione del principio del ne bis in idem, stante la tendenziale diversità di oggetto e di funzione fra i due giudizi".
Altra interessante pronuncia è quella relativa alla Cassazione Civile, ordinanza del 24/12/2018 n. 33362 in cui il giudice della nomofilachia si pronuncia sulla contestazione al tesoriere comunale del pagamento di importi oggetto di ordinanze di assegnazione,

successivamente alla dichiarazione di dissesto ed in violazione degli articoli 248 e seguenti del d.lgs n. 267/2000, riconducendo la controversia alla materia della «contabilità pubblica». In sintesi, ripercorrendone uno stralcio: "*la Suprema Corte declina a favore della Giurisdizione della Corte dei Conti tale tipologia di controversia avente ad oggetto le rimostranze mosse dall'ente locale al tesoriere comunale riguardo la regolarità dei pagamenti eseguiti, trattandosi di controversia strettamente attinente alla materia contabile in quanto, sul presupposto dell'obbligo del tesoriere di custodire le somme riscosse e di consegnare, poi, al comune, il saldo attivo, si fa chiaramente valere l'inosservanza di una obbligazione inerente al rapporto di tesoreria, il cui adempimento è volto a realizzare la fase esecutiva (e terminale) di tale ultimo. In concreto si chiede e si riconduce alla cognizione del giudice contabile l'accertamento della responsabilità del tesoriere per debito di gestione e si chiede la condanna dello stesso per i danni corrispondenti alla mancata disponibilità delle somme non consegnate all'ente ed alle conseguenze ulteriori causalmente collegate al tardivo versamento delle medesime*".

Ancora da ricordare per la risonanza mediatica avuta e per i numerosi principi di diritto affermati, è la sentenza Cass, SS.UU., 4/12/2018 n. 333365 dove si legge che "*per consolidato e condiviso orientamento di queste Sezioni Unite, si ritiene che la Corte dei conti nei giudizi di responsabilità amministrativa possa valutare se gli strumenti scelti dagli amministratori pubblici siano adeguati oppure esorbitanti ed estranei rispetto al fine pubblico da perseguire, poiché l'amministrazione, in via generale, deve provvedere ai suoi compiti con mezzi, organizzazione e personale propri (vedi, per tutte: Cass. SU 23 gennaio 2012, n. 831 e Cass. SU 13 dicembre 2017, n. 29921).* ***È stato quindi precisato che rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti e non integra il divieto relativo al sindacato di merito delle scelte amministrative l'accertamento della responsabilità amministrativa del sindaco di un Comune che abbia illegittimamente conferito numerosi incarichi a soggetti estranei all'amministrazione comunale, al di fuori dei casi previsti dalla legge*** *(vedi spec.: art. 7 d.lgs. n. 165 del 2001 e art. 110 del testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e non a causa di eventi straordinari ai quali non possa farsi fronte con la struttura burocratica esistente, trattandosi di* ***un controllo giurisdizionale fondato sui canoni di razionalità, efficienza ed efficacia che costituiscono il diretto corollario del principio di rango costituzionale del buon andamento della P.A., sancito all'art. 97 Cost.*** *(fra le tante: Cass. SU 13 dicembre 2017, n. 29920; Cass. SU 9 maggio 2011, n. 10069; Cass. SU 5 marzo 2009, n. 5288).*

Siffatti fondamentali canoni conformatori assumono, dunque, ***rilevanza sul piano della***

legittimità e non della mera opportunità dell'azione amministrativa *(ex plurimis: Cass. SU 25 maggio 2016, n. 10814; Cass. SU 20 ottobre 2015, n. 21217; Cass. SU 7 novembre 2013, n. 25037; Cass. SU 9 maggio 2011, n. 10069; Cass. SU 28 settembre 2003, n. 14488).*

Il sindacato effettuato dal Giudice contabile non ha riguardato il merito e l'opportunità delle scelte discrezionali della P.A. tra diverse soluzioni possibili, ma è consistito nella valutazione della legittimità dei provvedimenti di conferimento di incarichi esterni, secondo il paramento normativo rappresentato dalle disposizioni vigenti in materia e dai principi di rango costituzionale conformatori dell'attività amministrativa.

Ne deriva che il Giudice contabile non ha fatto altro che esaminare*, sulla base delle norme legislative da applicare,* ***l'operato della Pubblica amministrazione con riferimento ai parametri dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione della P.A., senza per questo travalicare i limiti esterni della propria giurisdizione, visto che il principio di insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali della P.A. non preclude al giudice contabile, nei giudizi di responsabilità amministrativa, di effettuare un simile esame.***

Ancora merita segnalazione l'ordinanza della CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI, 18 dicembre 2018 n. 32727 dove si afferma che: "A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata), la natura pubblica o privata degli enti di assistenza e beneficenza deve essere accertata, in concreto, dal giudice ordinario, facendo ricorso ai criteri indicati dal d.p.c.m. 16 febbraio 1990 (ricognitivo dei principi generali dell'ordinamento, e ritenuto legittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 1990), indipendentemente dalle denominazioni assunte dagli enti, dalla volontà dei loro organi direttivi e dall'esito delle procedure amministrative eventualmente esperite.

Di pregio, e per questo motiva merita di essere ricordata, è la sentenza Cons. St., Ad. Plen., 23 febbraio 2018, n. 1 la quale, nel decidere "se la somma spettante a titolo risarcitorio per lesione della salute conseguente alla esalazione di amianto nei luoghi di lavoro sia cumulabile con l'indennizzo percepito a seguito del riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio ovvero se tale indennizzo debba essere decurtato dal risarcimento del danno" ha affermato, in difformità da un precedente arresto dell'Adunanza Plenaria, che il

risarcimento del danno non è cumulabile con gli emolumenti di carattere indennitario poiché "la presenza di un'unica condotta responsabile, che fa sorgere due obbligazioni da atto illecito in capo al medesimo soggetto derivanti da titoli diversi aventi la medesima finalità compensativa del pregiudizio subito dallo stesso bene giuridico protetto, determina la costituzione di un rapporto obbligatorio sostanzialmente unitario che giustifica, in applicazione della regola della causalità giuridica e in coerenza con la funzione compensativa e non punitiva della responsabilità, il divieto del cumulo con conseguente necessità di detrarre dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno contrattuale quella corrisposta a titolo indennitario".

Nella sentenza è possibile leggere che "Questo esito interpretativo trova conferma sia in fattispecie legalmente previste sia in talune fattispecie cosi come interpretate dalla Corte di Cassazione. In relazione alle prime, è sufficiente menzionare l'art. 2-bis della legge n. 241 del 1990 che, in caso di comportamento illecito dell'amministrazione conseguente alla violazione del termine di conclusione del procedimento, dispone che l'istante ha diritto, sussistendone i presupposti, sia al risarcimento del danno sia ad un indennizzo «per il mero ritardo» aggiungendo, sul presupposto della medesima finalità della misura riparatoria contemplata, che «in tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento». In relazione alle seconde la Cassazione ha affermato che, in presenza di un danno da emoderivati infetti, il Ministero può essere ritenuto responsabile, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 2043 cod. civ., per omessa vigilanza. La legge 25 febbraio 1992, n. 210 prevede la corresponsione da parte del Ministero della sanità di un «indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati». La Cassazione ha stabilito che l'indennizzo corrisposto al danneggiato deve essere integralmente scomputato dalle somme corrisposte a titolo di risarcimento «posto che in caso contrario la vittima si avvantaggerebbe di un ingiustificato arricchimento godendo, in relazione al fatto lesivo del medesimo interesse tutelato, di due diverse attribuzioni patrimoniali dovute dallo stesso soggetto (il Ministero della salute) ed aventi causa dal medesimo fatto (trasfusione di sangue o somministrazione» (Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 584; nello stesso senso, tra le altre, Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 2014, n. 26152)".

Ancora da ricordare è la sentenza Cons. Stato, Ad. Plen. 4/05/2018, n. 4 in materia di responsabilità precontrattuale, la quale afferma che nello svolgimento dell'attività autoritativa, l'Amministrazione deve rispettare sia le norme di diritto pubblico (la cui

violazione comporta l'invalidità del provvedimento e l'eventuale responsabilità da provvedimento per lesione dell'interesse legittimo), sia le norme generali dell'ordinamento civile che impongono di agire con lealtà e correttezza, la cui violazione può far nascere una responsabilità da comportamento scorretto, la quale incide non sull'interesse legittimo ma sul diritto soggettivo di autodeterminarsi liberamente nei rapporti negoziali, cioè sulla libertà di compiere le proprie scelte negoziali, senza subire ingerenze illecite frutto dell'altrui scorrettezza.

4. L'ATTIVITA' DELLA PROCURA

4.1. BREVE RIEPILOGO STATISTICO

Al 31 dicembre 2017 risultavano pendenti **2275** fascicoli istruttori; nel corso dell'anno:

- sono stati aperti **488 nuovi fascicoli**;
- sono state effettuate **475 richieste istruttorie**;
- sono state disposte **185 archiviazioni**;
- sono stati formulati **23 inviti a dedurre per un totale di 56 presunti responsabili;**
- sono stati introdotti **12 giudizi di responsabilità**;
- sono stati proposti **5 appelli**;
- sono stati esaminati **560 conti giudiziali;**
- vi sono state **condanne in primo grado** per complessivi **euro 204.032,12;**

è stata recuperata, a seguito di sentenze di condanna e di ordinanze di pagamento in procedimenti monitori la somma di **euro 1.263.496,89.**

A questo riguardo si segnala come le somme recuperate rappresentino un lusinghiero risultato per questa Procura Erariale nella considerazione della ridotta dimensione demografica della Regione Molise.

Merita, a questo punto, una breve considerazione il brillante risultato conseguito nel recupero sopra citato a seguito delle sentenze di condanna e delle ordinanze di pagamento.

Nel corso dell'anno appena trascorso ha trovato piena applicazione, anche in materia esecutiva, la disciplina del Codice di Giustizia Contabile con il quale è stato previsto il potenziamento delle competenze di monitoraggio, vigilanza e consulenza intestate ai Procuratori Regionali nella materia che attiene all'esecuzione delle decisioni definitive di condanna della Corte dei Conti, delle ordinanze esecutive emesse ai sensi dell'art. 132, comma 3 (rito monitorio), nonché dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 134, comma 4, (giudizio per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie).

Infatti, occorre ricordare che alla Procura regionale della Corte dei conti è intestata sull'esecuzione delle sentenze di condanna un'importante attività di vigilanza.

Nell'esercizio del potere di vigilanza previsto dal nuovo codice di giustizia contabile il Procuratore Regionale verifica con immediatezza che l'Amministrazione creditrice attivi la procedura di recupero, interrompendo con la prima richiesta il termine decennale di prescrizione del credito.

Proprio in forza della possibilità di azionare il giudizio di responsabilità a fronte di comportamenti dolosamente o in modo gravemente colposo omissivi, produttivi di danno, il compito di vigilanza spettante al Procuratore Regionale riveste un notevole grado di efficacia e produce un rilevante effetto deterrente.

Proprio a seguito di questa importante attività merita di essere segnalato il recupero di oltre un milione di euro in quanto lo stesso è il frutto di una costante attività di vigilanza posta in essere con la competenza e la professionalità del funzionario dell'ufficio della Procura Erariale molisana.

4.2. PRINCIPALI TIPOLOGIE DI DANNO DEDOTTE IN GIUDIZIO

4.2.1. Danni derivanti dall'elargizione di emolumenti accessori (retribuzione di risultato, lavoro straordinario, posizione organizzativa) al personale della P.A.

In tale ambito la scrivente Procura ha aperto un'istruttoria a seguito dell'invio di un'informativa da parte del Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria del capoluogo molisano.

Il danno erariale contestato attiene all'illegittima erogazione della retribuzione di risultato relativo all'anno 2011 al personale in servizio presso l'ASREM, in assenza di previa assegnazione di specifici obiettivi nonché di mancato svolgimento del processo di valutazione da parte della Dirigenza appartenente alle tre Aree funzionali.

Le indagini delegate al suddetto Nucleo hanno acclarato un danno pari ad euro 3.791.009,46 da imputarsi alla triade apicale dell'ASREM, al Funzionario pro-tempore ASREM ed al Dirigente responsabile pro-tempore dell'Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane per aver liquidato gli emolumenti di che trattasi nonché il residuo fondo ex art. 9 CCNL a titolo di retribuzione di risultato in maniera indifferenziata a tutto il personale in servizio appartenente alla Dirigenza Medica/Veterinaria, Sanitaria non medica e PTA, con provvedimenti di liquidazione postumi rispetto ai pagamenti effettuati illegittimamente, esclusivamente in ragione dell'Area di Appartenenza e della sola presenza in servizio, senza tenere in debito conto delle differenti valutazioni espresse dal Nucleo di Valutazione, che pure era stato interpellato e coinvolto nella succitata questione.

I soggetti responsabili hanno violato il fondamentale principio normativo e contrattuale di erogabilità delle componenti premiali della retribuzione soltanto a fronte del documentato, oggettivo e puntuale riscontro di un'effettiva maggiore produttività resa dai beneficiari della remunerazione accessoria (ai sensi degli art.li 4, 21,24,27,40,45 D.lgs. 30 marzo 2001, n° 165 CCNL 1998/2001); per di più l'informativa del Nucleo di Polizia

Economica e Finanziaria ha evidenziato l'inesistenza agli atti aziendali di alcun provvedimento di previa determinazione ed assegnazione ai Dirigenti di obiettivi di performance dotati delle caratteristiche di specificità, concretezza, individualità, misurabilità normativamente richieste e della preventiva negoziazione tra Direzione Generale e Dirigenti.

Dai verbali di contrattazione decentrata con le Organizzazioni sindacali di categoria, svoltosi successivamente all'erogazione dei premi, emerge la mancanza di graduazione delle posizioni dirigenziali assegnate, l'inesistenza agli atti di un provvedimento aziendale di attribuzione delle funzioni in discorso e, dalla disamina dell'ulteriore documentazione, le fasi successive dell'ordinazione e pagamento risultano precedere quelle della liquidazione, con violazione delle vigenti norme sulla contabilità pubblica.

L'inottemperanza alla normativa prevista dal decreto legislativo n° 502/92, dalla legge n° 59/97 e dal contratto nazionale di settore seguita dai Dirigenti ASREM di Campobasso nello svolgimento delle proprie funzioni ha prodotto il danno erariale contestato.

4.2.2. Danni derivanti da illecito utilizzo di contributi e finanziamenti pubblici

Anche nell'anno appena trascorso sono stati introdotti numerosi giudizi riguardanti l'indebita percezione di contributi pubblici, POR, FERS, MOLISE 2007-2013 e l'erogazione di finanziamenti regionali a società cooperative locali.

In alcune fattispecie che meritano di essere evidenziate, le azioni di responsabilità sono state segnalate dopo l'invio da parte della Regione Molise di proprie note concernenti il programma pluriennale di interventi volti alla incentivazione della ripresa produttiva, a seguito del susseguirsi degli eventi sismici del 31/10/2002 e di quelli metereologici del gennaio 2003, nelle quali si evidenziavano alcune posizioni debitorie di beneficiari di contributi regionali.

Agli esiti degli accertamenti delegati al Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria del capoluogo molisano risultava che dopo l'emanazione del bando pubblico per l'erogazione dei suddetti contributi, alle ditte richiedenti, dopo la presentazione di una domanda ad hoc, venivano concessi i contributi richiesti, con acconti pari al 50% dei summenzionati finanziamenti regionali.

Dopo successivi controlli effettuati dalla Regione Molise, si procedeva all'esclusione dai finanziamenti delle ditte in discorso per la mancata presentazione delle richieste, entro i termini previsti, dei saldi dei contributi spettanti nonché la restituzione dell'anticipazione concessa maggiorata degli interessi maturati.

Con la messa in mora degli amministratori aziendali, le ditte interessate non hanno, comunque, provveduto alla restituzione delle somme erogate in loro favore dalla Regione medesima.

I contributi in argomento di fatto sono stati resi improduttivi per l'ente locale, non avendo conseguito le finalità per le quali erano stati originariamente concessi.

Sempre in tema di illecita percezione di contributi, si deve segnalare un'altra chiamata in giudizio concernente l'erogazione di un contributo a favore di una Società

Consortile Cooperativa locale.

Dagli accertamenti delegati al Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria del capoluogo molisano è emerso che il responsabile, dopo la concessione del contributo regionale, destinato alla ricapitalizzazione dell'impresa, aveva provveduto all'incasso in suo favore degli assegni ammontanti globalmente ad euro 196.193,00, eludendo lo scopo per cui erano stati concessi.

In effetti non è stata trovata traccia di alcuna documentazione di supporto agli atti della suddetta società che ha deviato dalle regole di legalità nonché sana e corretta amministrazione, appropriandosi di somme di denaro non spettanti e distogliendoli dai fini istituzionali. Infatti, ai sensi dell'art.7, comma 3 della legge regionale n° 27/2000 si prevede che: "la Regione Molise può intervenire con l'erogazione di contributi a favore di consorzi e società consortili mediante fidi regionali, costituiti anche in forma cooperativa, per incrementare la capacità di garanzia ed agevolare l'accesso al credito a breve e medio termine delle imprese regionali."

Chiaro intento della Regione Molise era, quindi, ricapitalizzare la società per aumentarne la capacità di prestare garanzie alle imprese locali.

Nell'informativa del GICO si legge: "In merito all'impiego dei fondi in argomento il responsabile legale non ha fornito giustificazioni documentali circa l'utilizzo degli stessi che, pare, sembrano essersi dissolti nel nulla ed eventualmente impiegati per finalità estranee all'attività istituzionale dell'ente".

Il modus operandi testé rappresentato ha comportato un danno per la Regione Molise, significativo in termini economici, con effettivo depauperamento del patrimonio dell'Amministrazione di cui è stato chiamato a rispondere il legale rappresentante pro-tempore dell'anzidetta Società Consortile Cooperativa locale, beneficiaria del descritto contributo regionale.

In questo ambito le predette indebite percezioni di contributi e finanziamenti pubblici continuano a guidare la classifica dei giudizi di responsabilità amministrativa come è emerso, anche, dalla relazione anno giudiziario 2017 in cui si conferma "un trend che non accenna a diminuire".

L'accertato sviamento dei fondi pubblici acclarato dal Nucleo della locale Polizia Economica e Finanziaria ha violato l'interesse collettivo, che doveva essere garantito con il loro corretto impiego, ma che è risultato tradito, stante la mancata realizzazione dei programmi d'investimento, non portati a termine dagli stessi titolari dei contributi i quali, alla luce della sentenza n° 31/2018 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Sardegna, possono essere condannati come soggetti privati che ricevono indebitamente finanziamenti pubblici per la loro attività privata.

4.2.3. Danni derivanti in materia di contributi erogati ai Gruppi Consiliari Regionali

Anche nel decorso anno la locale Procura ha continuato ad interessarsi delle spese erogate ai Gruppi consiliari negli anni 2007-2011.

Infatti, a seguito dell'invio di numerose richieste di archiviazione da parte della Procura della Repubblica del capoluogo molisano, ha introdotto un'azione di responsabilità per tipologie di spese rimborsate ma non riconducibili al funzionamento dei Gruppi consiliari come invece previsto dalla legge regionale n° 20/91.

Dagli accertamenti esperiti dal Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria del capoluogo molisano, nel summenzionato giudizio è emerso il rimborso di spese di natura prettamente privata che esulavano dallo svolgimento dell'attività istituzionale in senso lato. Nell'ipotesi contestata dalla Procura Erariale molisana sono stati chiamati a rispondere i componenti del Collegio dei Revisore dei Conti della Regione i quali sono stati ritenuti responsabile del danno conseguente al mancato riscontro sull'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche da parte di un gruppo consiliare molisano

A sostegno delle azioni di responsabilità amministrativa intraprese da questa Procura sovviene la consolidata giurisprudenza della Corte dei conti e della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, in materia di spese dei Gruppi Consiliari Regionali, hanno ribadito, sulla scorta di quanto affermato negli anni precedenti, la sussistenza della potestà cognitiva per danni erariali derivanti da illecita gestione dei fondi pubblici assegnati ai gruppi consiliari dei partiti politici nell'ambito dei Consigli regionali.

Nella gestione di tali fondi pubblici la Corte dei conti può ravvisare la responsabilità erariale del componente del gruppo e del Collegio dei revisori dei Conti che hanno disposto il rimborso di "spese di rappresentanza" prive di giustificativi o non riferite a scopi istituzionali, non rilevando a fini di giurisdizione la natura-privatistica o pubblicistica-dei gruppi consiliari, attesa l'origine pubblica delle risorse e la definizione legale del loro scopo.

Né vale ad escludere la giurisdizione il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti

sancito dall'art. 122, quarto comma, Cost, che non può estendersi alla gestione dei contributi, attesa la natura derogatoria delle norme di immunità.

La responsabilità amministrativo-contabile dei "capigruppo" consiliari o dei consiglieri regionali per indebito utilizzo dei contributi erogati ai rispettivi gruppi consiliari è stata affermata da numerose sentenze delle Sezioni regionali della Corte dei conti. Vedasi al riguardo la sentenza n° 163 del 28 luglio 2014 emessa dalla Sezione Giurisdizionale Lombardia nell'ambito di un giudizio nei confronti di un capogruppo del consiglio regionale lombardo riguardante indebiti rimborsi, con profili anche di carattere penale. In sede contabile la sentenza ha dichiarato la "cessata materia del contendere per ristoro integrale da parte del convenuto".

Numerose sono le decisioni successivamente emesse in sede regionale, alcune delle quali oggetto di giudizi di appello già definiti.

A sostegno delle azioni di responsabilità intraprese da questa Procura sovviene, sempre, la consolidata giurisprudenza della stessa Corte che, con particolare riferimento alle spese per cene e riunioni politiche ha precisato che "un politico che debba incontrare colleghi, cittadini e portatori di interessi collettivi, pur avendo un doveroso obbligo di partecipare a tali incontri e confronti, espressivi dell'essenza più intrinseca della politica (raccogliere spunti e problematiche varie da soggetti esponenti della vita reale per correggere e indirizzare l'azione politica), ben può e deve espletare tali costruttivi dialoghi esclusivamente nelle competenti sedi istituzionali (proprio ufficio presso la sede della Regione, che ha ben idonei locali o presso sedi private di portatori di interessi collettivi, fabbriche, sedi sindacali, sedi di associazioni, sedi di giornali, ospedali, carceri, ecc.) ma non certo un ristorante con costi (per sé e per ospiti) a carico dell'Amministrazione e, dunque, della collettività" (Corte conti, Sez. Giur. Lombardia 18 settembre 2014 n° 181).

A questo riguardo si segnala che l'azione di responsabilità introdotta si è conclusa con il pagamento della somma addebitata che quindi ha impedito lo svolgimento del relativo giudizio.

4.2.4. Danni derivanti in materia di oneri di urbanizzazione non aggiornati.

Su segnalazione del Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria del capoluogo isernino, è stata aperta un'apposita istruttoria relativa al mancato adeguamento dei costi di costruzione e degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

Relativamente alla chiamata in giudizio, il modus operandi dei Responsabili comunali ha disatteso le disposizioni emanate dalla Giunta Regionale con le delibere n° 4724 del 27/11/95 e n° 5548 del 5/12/94 nonché il dettato dell'art. 16 DPR n° 380/2001 che impone: "la quota di contributo relativo agli oneri di urbanizzazione deve essere corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire, l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria deve essere stabilita, con delibera consiliare comunale, in base alle tabelle parametriche definite da ciascuna regione; in caso di mancata definizione delle stesse, i comuni devono provvedere, in via provvisoria, con delibera comunale, ogni 5 anni ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in conformità alle disposizioni regionali".

Il costo di costruzione, secondo l'art. 6 del summenzionato decreto si attesta tra un minimo del 5% ed un massimo non superiore al 20% del costo stesso e prevede, secondo l'art. 42 comma 2 lettera F D. lgs n° 267/2000, un aumento da calcolarsi tra lire 455.000 e 235.000 al metro quadro per superficie complessiva, tenuto conto dei riscontri e prevedibili costi di urbanizzazione primaria, secondaria e generale in ragione dell'avvenuta variazione degli stessi accertata dall'ISTAT.

In realtà l'iter procedurale seguito dai Responsabili del comune isernino (l'ultimo aggiornamento è datato 2007) ha causato un danno erariale pari ad euro 300.798,63 dovuto alle susseguenti minori entrate rispetto a quelle che il comune avrebbe potuto pretendere dai contribuenti, se avesse provveduto al relativo aggiornamento degli oneri di urbanizzazione comunali.

La stessa Sezione Giurisdizionale del Molise, con sentenza n° 21/13 del 15/02, ha

ribadito che "compito precipuo degli amministratori e responsabili del settore tecnico comunale è attivare e curare la corretta determinazione ed acquisizione delle entrate di spettanza comunale"; la sentenza di cui trattasi era stata emessa per una fattispecie analoga a quella indicata in discorso, riferita alla provincia isernina.

Nel caso specifico, altresì, la competenza all'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione dovrebbe, comunque, essere ricondotta al consiglio comunale anche per coerenza sistematica alle varie disposizioni contenute nell'articolo 16 del D.P.R n° 380/2001 che ai commi 4 e 5 affidano allo stesso il compito di determinarne l'incidenza.

4.2.5. Danni conseguenti a comportamenti omissivi o negligenti dei pubblici dipendenti

In tale ambito non può non essere menzionata l'istruttoria che vede coinvolto un dipendente del Ministero della Difesa, in servizio presso un ufficio periferico molisano.

Le indagini espletate hanno accertato che il suddetto dipendente, nel tempo libero a disposizione esercitava la professione di disk-jockey, in violazione dell'art. 53, comma 7, D.lgs n° 165/2001, senza la preventiva autorizzazione dell'anzidetto Ministero, percependo un compenso pari ad euro 3.138,00.

La vicenda trae origine dalla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di attività extra-professionali, avanzata dal convenuto e come da sua conferma, asseritamente svolta senza scopo di lucro ed inoltrata, per il tramite del 32 Stormo dell'Aeronautica Militare, al Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza per i controlli di rito.

La Polizia Economica e Finanziaria, con apposita relazione inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentava che dalle dichiarazioni dell'evocando in giudizio per dette attività non erano stati erogati compensi; al contrario di quanto sostenuto, dai controlli effettuati presso la Banca Dati Anagrafe Tributaria, erano state corrisposte somme per un importo pari ad euro 3.138,00 per prestazioni svolte, senza l'autorizzazione dell'ufficio d'appartenenza.

4.2.6. Danni derivanti da attività contrattuale

Nella delicata materia contrattuale, nell'anno appena trascorso, sono stati introdotti due giudizi di responsabilità, l'uno per illecito affidamento dei lavori comunali, l'altro per risoluzione contratto di appalto, con soccombenza del comune per lodo arbitrale instaurato dalla ditta affidataria dei lavori, danneggiata dalla stazione appaltante per le inottemperanze gestite durante l'esecuzione dei suddetti lavori in un comune dell'hinterland isernino.

Questa Procura apriva apposita istruttoria a seguito dell'invio di una nota da parte della locale Sezione Regionale di Controllo relativa al riconoscimento di debiti fuori bilancio, derivanti da un lodo arbitrale e dal successivo accordo transattivo inviata dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Nella citata delibera comunale si riferiva dell'affidamento contrattuale dei lavori da eseguirsi in un rione comunale per un importo complessivo pari ad euro 770.591,61, compresi gli oneri di sicurezza.

Successivamente, anticipata con relativo verbale la consegna dei lavori, a causa di divergenze e contestazioni insorte fra stazione appaltante ed appaltatore dei lavori, questi venivano sospesi, mai ripresi e, con successiva delibera consiliare, veniva disposta la risoluzione del contratto d'appalto ex art. 48 C.S.A ed art. 136 D.lgs 163/2006, in danno dell'impresa che notificava atto di accesso a giudizio arbitrale, con emissione da parte del Collegio di apposito lodo arbitrale.

La CTU espletata rilevava i numerosi e quanto gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattualmente assunte da parte del Comune, che avevano determinato la soccombenza giudiziaria e la conseguente ingiustificata lievitazione dei costi definitivamente addossati all'erario pubblico rappresentati dalle spese arbitrali e di CTU, rivelatasi necessaria ai fini della complessa istruttoria svoltasi in sede civile.

Si legge negli stralci del lodo arbitrale: "la mancata predisposizione di un progetto idoneo ad assicurare la regolare esecuzione delle opere, richiedendosi, altresì, l'obbligo da parte del

comune di attivarsi per la risoluzione delle inadeguatezze progettuali e di apportare senza indugio tutte le necessarie modifiche per consentire l'eseguibilità delle diverse lavorazioni previste in progetto" ha costituito la ragione principale dell'infausto esito del contenzioso.

Tra i vari obblighi rimasti inadempiuti si annovera l'onere della stazione appaltante di fornire all'appaltatore un progetto esecutivo idoneo a consentire l'esecuzione a regola d'arte dell'opus commissionato poiché l'inadempimento di tale obbligo ha provocato tutte le successive anomalie (carenza di perizie di variante, progetto di messa in sicurezza, del giornale dei lavori, libretto delle misure e registro della contabilità, obblighi precipui della stazione appaltante la cui violazione (art. 156 del DPR n° 554/99) ha inciso sullo sfavorevole esito della "procedura per arbitri".

Per le descritte motivazioni il Collegio Arbitrale ha riconosciuto integralmente il risarcimento del danno richiesto dall'appaltatore comprensivo del mancato utile sui lavori non eseguiti, del danno curriculare, del danno da andamento anomalo dei lavori e della liquidazione dei lavori eseguiti e non contabilizzati.

La condotta causativa del danno va identificata nell'omessa predisposizione della perizia di variante e suppletiva e nella protratta inerzia e superficialità con cui l'intero appalto è stato condotto da parte del Direttore dei lavori e dello stesso RUP per mancata ottemperanza alla L. n° 109/94 denominata Legge quadro in materia di lavori pubblici, il cui impianto originario risaliva alla legge n° 2248/1865 all. F, al Regolamento sui lavori pubblici di cui al R.D. n° 350/1985 ed al Capitolato Generale delle opere pubbliche.

Il danno erariale scaturito dalla soccombenza del comune nel contenzioso giudiziario va ascritto al RUP ed al Direttore dei lavori per omesso controllo e vigilanza delle rispettive competenze durante la realizzazione dei lavori comunali aggiudicati contrattualmente e mai portati a termine da parte dell'appaltatore a causa delle insormontabili difficoltà insorte con l'ente comunale per le inottemperanze gestite durante l'esecuzione dei lavori di cui in epigrafe.

La seconda chiamata in giudizio prende l'avvio a seguito dell'invio di un esposto da parte di alcuni consiglieri comunali pubblicato sulla stampa locale.

In esso i suddetti esponenti denunciavano presunte irregolarità relative al pagamento da

parte dell'amministrazione comunale di ingenti somme di denaro, quale corrispettivo per fantomatici lavori di manutenzione di servizi igienici autopulenti situati sul territorio comunale.

Dagli accertamenti delegati alla locale Polizia Economica e Finanziaria e dalla disamina dell'allegata documentazione risultava che non era presente agli atti dell'amministrazione comunale alcuna determina per l'affidamento dei lavori di installazione dei servizi igienici autopulenti, né venivano evidenziate le caratteristiche delle lavorazioni da eseguire, né le modalità utilizzate per la quantificazioni dei costi da sostenere; in compenso veniva attestato dal Dirigente dell'Area competente che i lavori erano stati eseguiti nel rispetto delle previsioni della determina dirigenziale di riferimento.

Al contrario, in mancanza della relativa documentazione presente agli atti dell'ente locale, non era stato possibile verificare concretamente l'effettività della prestazione pagata.

Il modus operandi del Dirigente e del RUP risultano connotati da grave violazione dei loro principali doveri di servizio, resa ostensiva da un comportamento improntato ad una particolare noncuranza degli interessi dell'ente d'appartenenza.

Come affermato dalla dottrina prevalente, ai sensi dell'art. 52 R.D. 12/07/1934 n° 1214, tutti gli impiegati legati, a qualunque titolo, da un rapporto di servizio con la P.A. che cagionano danno nell'esercizio delle loro funzioni sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti per qualunque danno commesso nell'esercizio delle loro funzioni, non potrebbe essere diversamente dal momento che gli stessi sono tenuti a tutelare gli interessi della P.A., quali efficienza, economicità e correttezza e non perseguire quelli di natura privatistica o di interesse privato.

4.2.7. Fattispecie di danno non sussumibili nelle precedenti classificazioni

Rientrante nella fattispecie che stiamo per esaminare è la chiamata in giudizio relativa all'illegittimo rimborso di un contenzioso giudiziario a carico del primo cittadino di cui si è occupata la Procura a seguito delle notizie di stampa riportate sui quotidiani locali.

L'ordinamento vigente all'epoca dei fatti e la giurisprudenza di settore deponevano nel senso di escludere la possibilità di far gravare sul bilancio dell'ente locale gli oneri di difesa di un suo amministratore coinvolto in un procedimento penale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del suo incarico.

Il rimborso delle spese legali è stato disposto in violazione dell'art. 67 D.P.R n° 268/1987 in favore del quale la scelta del legale deve essere effettuata di comune gradimento.

In questa fattispecie non rientra il caso in esame, non avendo l'interessato sottoposto la scelta del difensore all'approvazione preventiva dell'ente locale ma meramente comunicato allo stesso solo gli estremi di un difensore "di gradimento proprio", la cui mancata contestazione da parte del comune non può essere interpretata come comportamento concludente, dovendo ritenersi che la legge imponga la formazione di un'intesa, idonea a sostenere la comunanza della scelta espressa.

L'assunzione dell'onere relativo all'assistenza legale dell'amministratore da parte dell'ente locale non è automatico, ma configura l'esito delle valutazioni che l'ente deve effettuare nel proprio interesse per assicurare una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche a tutela del proprio decoro ed immagine.

Il danno erariale a carico dell'erario comunale vede coinvolti i Responsabili dell'Area Amministrativa, nonché finanziaria, per non aver ottemperato al disposto dell'art. 67 che, secondo l'analogo modello regolamentato dall'art. 44 R.D. n° 1611/33, rimette alla valutazione discrezionale "ex ante" dell'ente locale la scelta del legale preventivamente concordata tra le parti.

4.3. GIUDIZI DI CONTO E PER RESA DEL CONTO

Un settore di rinnovato interesse per la Procura è quello relativo ai giudizi di conto e per resa del conto. Questi ultimi sono stati introdotti dalla Procura nei confronti degli Agenti contabili che non abbiano ottemperato all'obbligo di rendere il conto, mentre i primi sono aperti dalla Sezione Giurisdizionale a seguito della presentazione del conto giudiziale ed alle relative Udienze partecipa il Pubblico Ministero.

Nel 2018 sono stati discussi in Udienza, con la presenza della Procura Regionale ben n° 3 giudizi di conto.

La Sezione Giurisdizionale ha, altresì, emesso n° 2 sentenze relative a giudizi di conto, di cui n° 1 di condanna più spese di giustizia.

Da segnalare che in dette sentenze gli Agenti Contabili convenuti sono stati condannati al pagamento di complessivi euro 1.262,47 di cui euro 250,03 riferite a spese di condanna ed euro 1.012,44 inerenti spese di giustizia.

RINGRAZIAMENTI

Nel terminare questa relazione vorrei soffermarmi sul fatto che, come affermato nella prima parte della presente relazione, la Corte può cessare una navigazione a vista e, sulla base delle indicazioni del Legislatore e delle esigenze della comunità nazionale, stabilire una rotta sicura e certa.

La Corte dei Conti, organo dello Stato – Comunità, nelle sue funzioni di controllo e giurisdizione, è garante della ricchezza comune dei cittadini, in un sistema di equiordinazione e di autonomie. La sua architettura generale si presenta con una connotazione fortemente organica ed unitaria, non sempre percepita e valorizzata nel suo importante significato istituzionale.

A mio avviso, la Corte deve assumere, in via esclusiva, il ruolo di Istituto tutore della finanza pubblica e, con entrambe le sue articolazioni del controllo e della giurisdizione, deve rispondere efficacemente alla richiesta che proviene dai cittadini e dal governo della cosa pubblica, di un rigoroso controllo del corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

Quello che si vuole perseguire è che, per un verso, il prelievo di risorse dall'economia per il funzionamento della macchina amministrativa si limiti a quanto è strettamente necessario per garantire servizi adeguati, opere pubbliche corrispondenti ad effettivi bisogni, efficace azione amministrativa e, per altro verso, che i finanziamenti pubblici raggiungano il desiderato fine di sostegno o incentivo ai settori economici destinatari delle risorse, senza che la contribuzione si trasformi in uno strumento di devianza dalle regole nazionali e comunitarie che governano il mercato.

Nella nostra società è presente l'inderogabile esigenza di rispettare le regole della sana e corretta gestione finanziaria e di tutela dei componenti della collettività nei confronti dei comportamenti inefficienti, inefficaci, antieconomici, poco trasparenti e comunque difformi dall'etica pubblica e non rispondenti alle aspettative del gruppo sociale organizzato.

Tracciata ormai la rotta, per raggiungere la sospirata meta, occorre una barca attrezzata ed in piena efficienza, un equipaggio adeguato e provviste sufficienti. Anche sotto questo aspetto si intravedono numerosi segnali che fanno ritenere che l'Armatore stia ponendo la barca della Corte in condizioni di navigare al meglio.

La meta sarà raggiungibile solo in presenza di un leale confronto tra tutti i poteri dello Stato. La giurisdizione ha il compito di chiudere il sistema, di intervenire sui casi limite, nei quali i

comportamenti gestori produttivi di danno (con dolo o colpa grave) non si siano conformati ai principi di legittimità, di economicità, di efficacia e di efficienza.

Per effetto di questo limite il giudice contabile non può sindacare le scelte discrezionali di gestione, salvo che queste non siano confliggenti con il principio di razionalità e che non si realizzi un evidente sviamento dei fini generali.

Per tali motivi la Corte dei Conti si colloca in un rapporto molto stretto con il mondo della politica.

Auspico che si possano ricomporre tutte le incomprensioni nel comune interesse nel bene del Paese.

Il mondo della politica deve tornare a rappresentare un riferimento ideale per la collettività e per le giovani generazioni, secondo quanto affermava il Prof. Calamandrei nel suo Discorso ai giovani sulla Costituzione Italiana, tenuto nell'Università di Milano il 26 gennaio 1955.

Le sedi politiche devono tornare, mi si permetta, ad essere un luogo di sereno confronto e di tolleranza e, fra la politica e la magistratura, deve regnare il massimo rispetto reciproco ed una valutazione critica dei propri comportamenti.

I cittadini devono continuare a fidarsi della Magistratura. Quando si propongono segnalazioni o denunce (in molti casi addirittura obbligatorie) occorre affidarsi con fiducia agli organi preposti alle indagini e, soprattutto, non dolersi dei tempi e delle conclusioni delle stesse.

Prima di concludere, sento il dovere di esprimere il mio ringraziamento al collega di questa Procura regionale, con il quale condivido l'esercizio della funzione requirente, per l'elevata professionalità che ha permesso un risultato di lavoro particolarmente lusinghiero.

Ringrazio il Sostituto Procuratore Generale, Dr. Roberto D'Alessandro, per l'attaccamento al dovere e per il notevole impegno profuso nelle numerose istruttorie particolarmente complesse.

Un particolare e vivo ringraziamento va al personale amministrativo della Procura regionale e al suo Preposto; la loro professionalità e dedizione ha consentito un ottimo funzionamento dell'Ufficio, pur afflitto dalla scarsità di risorse, soprattutto per l'Area funzionale III.

Un ringraziamento al Sig. Presidente, ai Colleghi ed al personale amministrativo della Sezione giurisdizionale, le cui pronunce formano una giurisprudenza meditata, significativa ed autorevole.

Ringrazio altresì i Colleghi ed il personale tutto della Sezione Regionale di Controllo nonché il Dirigente del Servizio Amministrativo Unico Regionale ed il suo personale per la efficace

collaborazione prestata alle attività di questa Procura.

Un sentito ringraziamento ai colleghi delle Procura della Repubblica di Campobasso, Isernia e Larino, con i quali questa Procura Regionale è in continuo contatto.

Un sentito grazie va poi alla Guardia di Finanza, all'Arma dei Carabinieri ed alla Polizia di Stato che, con abnegazione e notevole spirito di servizio, unite ad altrettanta passione e professionalità, hanno contribuito ad accrescere il nostro impegno nella lotta comune contro gli sprechi del denaro pubblico; hanno, infatti, concluso numerose deleghe di indagini, dimostrando encomiabile impegno, elevata professionalità e assoluta disponibilità alle esigenze di servizio.

Desidero rivolgere uno speciale ringraziamento ai rappresentanti della classe forense per il continuo, leale e proficuo confronto con questa Procura, in un clima di assoluto rispetto dei diversi ruoli, volto all'accertamento della verità e al corretto svolgimento dei giudizi.

Un grato ringraziamento, infine, agli organi di stampa per l'attenzione dimostrata per l'attività della Corte e per la pubblicazione di notizie, talvolta frutto di complesse indagini, che hanno consentito alla Procura regionale di acquisire notizie di fatti dannosi per la finanza pubblica, non denunciati dalle Amministrazioni pubbliche.

Nel ringraziare infine tutti i presenti per la cortese attenzione ed il Presidente per avermi dato la parola Le chiedo, al termine degli interventi programmati, di dichiarare aperto l'anno giudiziario 2019 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Molise.

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

